



Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

Le c. d. micropermanenti
e macropermanenti

Handicap e danni
da malformazione del feto
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato
uditivo, agli arti

Ruolo delle allegazioni
e delle presunzioni

Danno da lesione del rapporto
parentale

di Massimiliano Fabiani

Sommario

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire	pag. 5	1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata	pag. 62
1.1. Il danno all'integrità psicofisica	pag. 11	1.10. I danni agli arti	pag. 74
1.2. Il danno morale	pag. 17	1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto	pag. 78
1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale	pag. 22	2. La consulenza medico legale	pag. 84
1.4. Le c.d. micropermanenti	pag. 37	3. Il ruolo delle presunzioni	pag. 88
1.5. Le macropermanenti	pag. 41	4. L'importanza delle allegazioni	pag. 96
1.6. Il danno psichico	pag. 49	5. Considerazioni finali	pag. 100
1.7. I danni agli occhi	pag. 58		
1.8. I danni all'apparato uditivo	pag. 61		

L'AUTORE

Fabiani Massimiliano Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.

1.2. Il danno morale

Nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma **descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.** Infatti "la limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 del Codice civile né l'art. 185 del Codice penale parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza, al tempo di vita effettiva: n. 19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005)" paragrafo 2.10. Le Sezioni Unite affermano che la figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte deve intendersi abbandonata, la sofferenza (è questa la "nuova" accezione di danno) morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. **Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva che possiamo definire "pura": in sostanza si deve trattare di una sofferenza che non deve essere ricompresa e ristorata come parte dell'ormai omnicomprensivo "danno non patrimoniale".**

L'esempio formulato dalla Suprema Corte delinea due casi in cui deve o meno essere riconosciuto e liquidato il danno morale:

- 1) se il danneggiato fornisce adeguato riscontro probatorio (*rectius* "allegazione") del "turbamento dell'animo, del dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza" siamo in presenza di una sofferenza (danno) morale permanente;
- 2) qualora invece dette sofferenze, dolori implicino e degenerino in uno stato patologico, allora in questo caso ci troviamo in presenza di quella lesione che attiene all'integrità psicofisica e che, pertanto, essendo

accertabile a mezzo di consulenza medico legale, rientra nell'area del danno biologico.

Secondo la Corte, il Giudice, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (danno biologico+danno morale), evitando la "antecedente" liquidazione del morale in percentuale del biologico (1/3 oppure 1/2 adottata dalle Tabelle Milano 2008) dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Con l'avvento delle Tabelle Milano 2009, l'Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano ha precisato che "onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano **allegate e provate** (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia per quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"), sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)", ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti".

Dopo neppure un mese dall'"Estate di San Martino", la Cass. civ., Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29141 interviene immediatamente e statuisce che "nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto". Subito l'uniformità ai principi delle Sezioni Unite, subito **i due elementi cardine al fine di valutare la gravità della "sofferenza" lamentata dal danneggiato:**

- **le condizioni soggettive della "vittima";**
- **la gravità del fatto.**

Il dott. Giuseppe Buffone, in uno dei primi commenti conseguenti alle sentenze novembrine (febbraio 2009) sul sito *www.altalex.com*, dal titolo: *Morale vs Biologico, cosa è cambiato?*, ha giustamente messo in luce che le Sezioni Unite non hanno "cancellato l'autonomia del danno alla integrità morale, anzi ne ha(nno) ribadito l'ontologica autonomia; ne ha(nno) confermato la risarcibilità pur in presenza di presunzioni; ne ha(nno) "sganciato" la risarcibilità dall'accertamento incidentale della presenza di un reato e, da ultimo, ne ha(nno)

tracciato la natura al vaglio delle Carte internazionali". La II Sezione del Tribunale di Genova, con sentenza n. 1047 del 11 marzo 2010, inerente un caso in cui il danneggiato aveva richiesto il risarcimento del danno morale per lesione del diritto all'onore e alla reputazione, ha rigettato le domande di parte attrice non avendo ravvisato nelle espressioni indicate come ingiuriose e diffamatorie del convenuto una fonte di responsabilità penale dello stesso, statuendo che il danno morale viene generalmente ravvisato nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato che deriva dall'illecito e la sua risarcibilità non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, essendo sufficiente che vi sia stata una lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito. Ai fini della sua risarcibilità è, dunque, fondamentale la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., ossia:

- la condotta illecita,
- l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento,
- il nesso causale tra condotta e lesione,
- l'esistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

Ciò rilevato, costituendo l'onore e la reputazione diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa, come nella specie, a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale, al fine di bilanciare i contrapposti interessi delle parti e i beni tutelati. Su questo ultimo punto e cioè il legittimo diritto da parte del preteso danneggiato di adire il giudizio per la tutela di fattispecie costituzionalmente garantite, è bene ancora una volta prendere le mosse dalle Sezioni Unite: paragrafo 2.14 sentenza n. 26972/2008: "il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso".

2° **Quesito**

Se la Cassazione nega l'esistenza del "numerus clausus" allora, parafrasando Marco Bona, dobbiamo chiederci: Quanto può dirsi esteso il catalogo dei diritti costituzionalmente garantiti?"

Il Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, Giudice dott. Mauro Martinelli, con la ordinanza di rigetto del 11 maggio 2010 ("Danno e responsabilità" 6/2011 con commento di S. Oliari), emessa a seguito di un invocato sequestro conservativo *ante causam* richiesto da una moglie a tutela e garanzia del preteso diritto di credito nei confronti del coniuge fedifrago, ha

statuito che "l'art. 2 della Carta Costituzionale non tipizza i diritti inviolabili della persona, rimessi alla determinazione della coscienza sociale di cui la giurisprudenza sarebbe soggetto recipiente, né indica la soglia di lesione minima, la cui determinazione ancora una volta viene rimessa alla coscienza sociale".

Il Tribunale, in adesione ai principi delineati dalle Sezioni Unite nel novembre 2008 ritiene che "il monito della Corte andasse recepito non solo nello sforzo interpretativo di non duplicare le voci di danno, ma anche nella reiezione di categorie di pregiudizio prive di precisi limiti contenutistici e vuaci riferimenti normativi". Per tale motivo il Tribunale ha ritenuto non sufficiente "invocare genericamente la precettività dell'art. 2 della Costituzione per consentire l'integrazione dell'art. 2059 del Codice civile e rispettare la scelta normativa – più volte giustificata dalla Corte Costituzionale – di mantenere *in subiecta materia* la riserva di legge". Ritiene pertanto il Tribunale che la violazione delle obbligazioni derivanti dagli artt. 143 e seguenti del Codice civile non integrino in sé una ipotesi di risarcibilità del prospettato "danno esistenziale". L'ordinanza molto chiara dimostra però come in determinate materie (in questo caso il diritto di famiglia, materia che non a caso diede origine al *leading case* sul danno esistenziale con la sentenza della Cassazione n. 7713/2000) la realtà dei tribunali del Paese possa dirsi, in alcuni casi, frammentaria seppur in via di tendenziale uniformità. In particolare possiamo ormai, anche alla luce della sentenza n. 12408/2011 cit. della Suprema Corte, ritenere superati i primi dubbi sulla corretta liquidazione del danno non patrimoniale come ristoro del danno subito dal danneggiato nella sua integralità. Domenico Chindemi, nell'articolo pubblicato sul sito www.altalex.it nel febbraio 2011 dal titolo *Il danno morale e il danno esistenziale dopo le sentenze di San Martino* ha messo in luce come la Suprema Corte abbia "omesso di considerare una voce di danno areddituale, ormai di comune applicazione, quale il danno da perdita di chance non patrimoniale, che non appare in-

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2 COST.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Omissis

quadrabile, sotto il profilo concettuale e logico, all'interno del danno biologico. Quindi **il giudice** di merito, anche ove voglia liquidare l'intero pregiudizio areddituale sotto la sottovoce (ma vedremo che tale non può essere qualificata) del danno biologico, **non deve limitarsi alla mera quantificazione tabellare**, ben potendo, anzi **dovendo procedere alla adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale prendendo in considerazione** tutte le peculiarità della fattispecie che altro non sono (per comodità espositiva e concettuale derivante da una giurisprudenza ventennale) **le nozioni di danno morale e esistenziale, così come elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina**. Resta da verificare l'opportunità che tali ulteriori pregiudizi siano liquidati all'interno del danno biologico che ha una sua autonomia concettuale e normativa, difficilmente estensibile ad altre categorie di pregiudizi, quale quello morale e esistenziale che hanno connotati diversi, a meno che non si voglia mutare (ma non vi è alcun orientamento al riguardo), la definizione e il contenuto del danno biologico che, ai sensi dell'art. 138 e 139 del Codice della Assicurazioni è costituito dall'alterazione della integrità psico-fisica accertabile con criterio medico legale, cioè il cd. danno alla salute". Seppur il Codice civile all'art. 2059 non esplicita una definizione di danno morale o, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, di "sofferenza soggettiva permanente" come invece avvenuto da parte del Legislatore dell'ultimo decennio per il danno biologico (si veda il paragrafo 1.1. del presente scritto), sono presenti, nel nostro Ordinamento, importanti dettati normativi in settori nevralgici e delicati, che disciplinano espressamente il danno morale come figura autonoma rispetto al danno biologico. *In primis* l'art. 1 del D.P.R. n. 181/2009, disciplina inerente le vittime del terrorismo e delle stragi di terrorismo che prevede:

- per **danno biologico**, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- per **danno morale**, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato;
- per **aggravamento fisico**, si intende lo stato della menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l'invalidità già ricono-

sciuta ed indennizzata, nonché da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta.

In secondo luogo l'art. 5 del D.P.R. n. 37/2009 inerente i danni da uranio impoverito subiti dai militari impiegati nelle missioni all'estero che detta al comma 1 i criteri per la determinazione dell'invalidità permanente:

- la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'art. 3 terzo comma della Legge 29 dicembre 1990 n. 407, con il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al cento per cento – comma 1 lett. a);
- la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli art. 138 primo comma e art. 139 quarto comma del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, e successive modificazioni – comma 1 lett. b);
- la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico – comma 1 lett. c);
- la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$ – comma 1 lett. d).

Il comma 2 dell'art. 5 D.P.R. n. 37/2009 prosegue: "Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli art. 138 primo comma e 139 quarto comma cit., la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni" *Omissis*.

In merito ai devastanti danni e alle ingenti conseguenze subite dai militari impegnati all'estero, mi preme segnalare la sentenza del Tribunale di Firenze, Sez. II civile, 17 dicembre 2008 (già oggetto di un mio commento nel libro, di cui sono coautore unitamente a G. CHIESA-R. RIZZO-G. COSTA, dal titolo *La misura del danno alla persona*, Napoli 2010, 152) che "ha riconosciuto all'attore il danno non patrimoniale nella nuova ampia accezione". In particolare "l'attore ha subito una intensissima sofferenza morale, costituita dal vedersi affetto da una patologia dall'esito ritenuto generalmente mortale, dal doversi sottrarre necessariamente al normale svolgimento della vita adeguato ad un ragazzo della sua età, dal vedersi successivamente affliggere da ulteriori patologie, tutte derivanti dall'esposizione ad agenti patogeni cui era stato sottoposto, dal vedere la propria vita ridotta ad un continuo ingresso in strutture sanitarie per fare argine alle disfunzioni ed al malessere organico che dalle malattie derivava". La percentuale del danno biologico, così determinata, può essere aumentata, ai sensi degli artt. 138 terzo comma e 139 terzo comma cit., da parte dei competenti organismi sanitari di cui all'art. 6 terzo comma del presente regolamento. Se dunque il Legislatore ha definito e distinto il danno morale dal danno biologico in norme di legge, appare evidente che detta figura vive di "vita propria" e, come tale non può considerarsi abolita o ritenuta una "costola" del danno biologico. Gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni prevedono espressamente la personalizzazione del danno e la misura "imposta" nel caso di micro e macro permanenti.

L'autonomia del danno morale trova peraltro conferme in quasi la totalità delle pronunce successive al novembre 2008, tra le quali la recentissima sentenza n. 71 del 5 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, Giudice dott. Martinelli. Partiamo dal caso al solo fine di comprendere le ragioni addotte dal Giudicante a fondamento della liquidazione del danno. Un danneggiato aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa designata per il risarcimento dei danni posti a carico del

Fondo di Garanzia Vittime della Strada, deducendo di essere rimasto vittima di un sinistro, causato da un veicolo non identificato, che avrebbe invaso la corsia di marcia percorsa dalla vettura condotta dall'attore, determinandone la perdita di controllo e la fuoriuscita dal manto stradale con conseguente pregiudizio al bene salute. Tralasciamo l'*an* di causa e l'esperita fase istruttoria per passare all'esame del ragionamento operato dal Giudice per il ristoro del riconosciuto danno non patrimoniale. Le valutazioni espresse dal CTU medico legale hanno accertato in capo all'attore un pregiudizio biologico permanente nella misura del 6%, un pregiudizio temporaneo pari a giorni 134, di cui 11 al 100%, 43 al 75%, 20 al 50% e 60 al 25% e un pregiudizio morale. Il pregiudizio biologico, in ossequio ai criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ed in applicazione delle tabelle utilizzate dal Giudice, è stato quantificato in € 14.526,78 (€ 10.431,78 quello permanente e € 4.095,00 quello temporaneo, somma già attualizzata alla data di pubblicazione della sentenza). Quanto al pregiudizio morale il Giudice ha fatto propri i principi delineati dalle Sezioni Unite in tema di adeguati riscontri probatori alle poste di danno richieste: il Giudice ha verificato "come vi sia stata allegazione nell'atto introduttivo del giudizio (sebbene in via estremamente concisa) e prova presuntiva della sua verifica. Sotto il primo aspetto, si ricorda e si tiene in considerazione che, prima delle pronunce delle Sezioni Unite del novembre 2008, vi era una sorta di automatismo giuridico tra il danno biologico e le implicazioni morali connesse, sicché nel valutare l'allegazione del relativo danno (comunque citato) dovrà procedersi con estrema cautela, in virtù di una sorta di affidamento che l'operatore del diritto faceva nel consolidato e protratto indirizzo giurisprudenziale. Sotto il secondo aspetto, si evidenzia come, secondo la ricostruzione dogmatica operata da quest'autorità, nelle ipotesi di lesione del bene salute, il pregiudizio morale si inserisce quale ulteriore e diverso profilo del danno alla persona rispetto al quello biologico, **rappresentando il pregiudizio morale la "sofferenza psicologica transeunte o permanente derivante dalla lesione subita non integrante una malattia" e quello biologico la "compromissione fisica o psichica del soggetto, accertabile dalla scienza medica, che dà luogo ad una malattia temporanea e/o permanente"**. Dalla consulenza tecnica – che sotto questo profilo assume valenza anche percipiente e non solo deducibile – possono evidenziarsi i riscontri oggettivi della sofferenza interiore provata dall'attore: insufficienza muscolare alla

coscia sinistra dove è residua una vasta cicatrice irregolare e biancastra in sede antero-mediale con sensazione di ridotta resistenza muscolare. È evidente, dunque, che questa menomazione fisica non può essere presa in considerazione solo sotto il profilo anatomico-funzionale, quale compromissione dell'integrità fisica, ma deve essere considerata quale ulteriore patimento, sofferenza del soggetto per il fatto di non essere pienamente libero di svolgere la propria vita come prima". Sempre con riferimento al danno morale, Domenico Chindemi, nell'articolo sopra citato, segnala alcune pronunce emesse dalla Giurisprudenza amministrativa pugliese, in merito al riconoscimento del danno morale a carico della Pubblica Amministrazione, che non aveva eseguito una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo regionale. L'inadempimento posto in essere dall'Ente a danno di un funzionario (con mansioni di dirigente) ha "inciso negativamente su un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), alla reputazione ed alla immagine (riconducibili, questi ultimi, entro l'alveo dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost.) con una lesione di carattere non patrimoniale che si connota in termini di ingiustizia ex art. 2043 c.c., serietà dell'offesa e gravità delle conseguenze che ne sono derivate nella sfera personale del ricorrente ben oltre la soglia della normale tollerabilità, così comportando un peggioramento della qualità della vita dell'odierno ricorrente a causa della forzata rinuncia ad attività non remunerative fonti di benessere per il danneggiato e determinando altresì ripercussioni relazionali di segno negativo tali da capovolgere o quantomeno modificare in peggio l'esistenza del soggetto" (TAR Puglia Bari, Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 19). Nel caso di specie il presidente di una nota commissione su base regionale e provinciale era stato improvvisamente destituito, comportando così al ricorrente un danno rilevante sul piano "dell'immagine", del discredito sociale e in tema di "cursus honorum": pregiudizi tutti connotati da "serietà e gravità" ricompresi nel danno non patrimoniale. Quanto all'onere probatorio richiesto, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la pronuncia 23 novembre 2010 n. 8142, ha statuito che "la domanda di risarcimento dei danni è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa); segue da ciò che il **risarcimento del danno non è**

una conseguenza automatica e costante dell'annullamento giurisdizionale, richiedendo la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito; in particolare il risarcimento del danno conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso), alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato *ex ante*, che l'aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole, quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti margini di aleatorietà".

Da ultimo analizziamo alcune pronunce emesse dai Giudici di Pace che, essendo stati bersaglio principale dei *diktat* delle Sezioni Unite sul ristoro di pretese

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 COST.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Omissis

ART. 2054 C.C.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.

1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

3. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

4. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

prive di qualsivoglia giustificazione normative, hanno cercato di uniformarsi alle linee guida tracciate dalla Suprema Corte. Teniamo comunque conto che la maggioranza delle pronunce ricade nei casi di micropermanenti (con i limiti di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni), dato che la competenza per valore è limitata ad € 20.000,00 in virtù dell'art. 7 primo comma, così come aggiornato dalla Legge 138/2011. Il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza n. 8898 del 23 novembre 2010, in una fattispecie inerente un tamponamento multiplo e risoltosi con l'applicazione dell'art. 2054 secondo comma del Codice civile, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno morale visto che nella maggior parte dei casi di lesioni personali, l'esistenza del danno morale viene in buona sostanza considerata *in re ipsa*. Da un punto di vista pratico, **la dimostrazione del danno morale si risolve di fatto, nella prova del danno biologico e dei fatti che, sempre sotto il profilo del danno biologico, hanno avuto luogo in seguito alle lesioni** (periodi di degenza, cure, trattamenti medici e fisioterapici).

Sempre il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza n. 4322 del 5 giugno 2009, in una fattispecie inerente il traffico aeroportuale, ha accolto la domanda di rimborso, già cristallizzata nel Regolamento CE 261/04 secondo calcoli tabellari, e ha rigettato quella di ristoro del danno morale, statuendo che la variazione nell'orario dei voli di partenza e di rientro, rispetto alla previsione iniziale, riducendo in maniera significativa la permanenza dell'interessato nella città di destinazione, rende inutile il volo stesso a norma del Regolamento Ce 261/04 e giustifica la richiesta di rimborso, avendo esercitato il diritto di recesso in termini. Per quanto riguarda il danno, mancando la prova, che deve essere fornita puntualmente, sia in ordine a quello patrimoniale, sia per quello morale, alla luce delle ultime decisioni della S.C., si rigetta la domanda relativa. Sempre l'articolo citato, tira le file in merito a possibili modi di liquidare il danno morale se vogliamo seguire (come del resto riteniamo corretto) la scelta di considerare detta "voce di danno" autonoma. In sostanza sei sono le possibili scelte:

- 1) liquidazione onnicomprensiva del danno biologico e del danno morale in un'unica voce di danno;
- 2) liquidazione pro-quota rispetto al danno biologico;
- 3) liquidazione autonoma personalizzata svincolata dalle tabelle;
- 4) personalizzazione delle tabelle, a seguito della valutazione del pregiudizio morale;

5) liquidazione personalizzata tabellare con percentuale non predeterminata rispetto al danno biologico;

6) aumento percentuale del danno morale limitato alla percentuale di aumento prevista per le micro e macropermanenti (rispettivamente 20% e 30%).

Con riferimento al criterio di cui al punto 6, segnaliamo che la scelta è stata operata dal Tribunale di Piacenza, con la recente sentenza 11 ottobre 2010 n. 645, che in un caso di liquidazione del danno ai sensi dell'art. 139 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, ha risarcito la sofferenza morale, appesantendo il punto di risarcimento biologico in relazione alla concreta sofferenza patita. Appesantimento che può essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni, *id est* 20% per le micropermanenti e 30% per le macropermanenti, dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso ommnicomprensivamente. Se dunque le Sezioni Unite specificano che la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, spetterà al danneggiato allegare e provare tutte quelle circostanze che hanno causato il danno non patrimoniale richiesto. Ciò a maggior ragione del fatto che, come noto, prima dell'avvento delle pronunce del novembre 2008, la liquidazione del danno morale era sostanzialmente automatica mentre ora deve essere "personalizzata" con riferimento al reale pregiudizio subito dal danneggiato.

1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale

La lesione da rapporto parentale con particolare riferimento al danno subito dalle vittime da rimbalzo è già stata oggetto di un mio commento nel numero 1/2010 de "Il Civilista" cit. e dell'intervento, in qualità di relatore, al Congresso Nazionale Medico-Legale SIMLA, tenutosi dal 26 al 28 novembre 2009 presso il Centro Congressi dell'Hotel Centergross Argelato in Bologna, dal titolo "Lo Specialista Medico-legale per la società civile" presieduto dal Prof. Benedetto Vergari.

Come punto di partenza occorre fare riferimento al paragrafo 4.9 della sentenza n. 26972/2008: "Il Giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, e che sia rimasta